

Pubblicato il 07/11/2023

Sent. n. 292/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2022, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

nei confronti

del sig.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Coromano e Vincenzo Piparo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di demolizione n. 2 del 17.03.2022, adottata dal Comune di -OMISSIS-;

-di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente e del controinteressato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Comune di -OMISSIS- ha disposto la demolizione delle "*opere abusive consistenti in un muro in cemento armato della lunghezza di circa 75m ed altezza di 0,90m con spessore costanti di 0,40m e di ripristinare lo stato originario dei luoghi*", realizzate dalla -OMISSIS- in prossimità del confine tra un fondo di sua proprietà e quello del vicino (individuati rispettivamente al Catasto dalle particelle n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del foglio di mappa n. -OMISSIS-).

Il provvedimento è stato adottato all'esito di un'attività istruttoria dalla quale la costruzione è risultata abusiva, come emerge dalla sua motivazione: «*dall'analisi dei titoli abilitativi rilasciati alla Ditta -OMISSIS-non si evince in alcun elaborato analitico e grafico l'individuazione, in maniera chiara ed esaustiva, il muro realizzato lungo il confine tra le particelle n. -OMISSIS- e -OMISSIS- del foglio di mappa n. -OMISSIS-*», sicché con riguardo a "*detti lavori ed opere, da considerarsi eseguiti in assenza di permesso di costruire, sono applicabili le norme di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001*

e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)».

Va, altresì, evidenziato che l'ordine di abbattimento ha considerato la presenza di vincoli ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, apposti all'area oggetto di edificazione dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 18 luglio 1994 di *“dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero agro del comune di -OMISSIS-”*.

2. La ricorrente, destinataria dell'ordinanza in primo luogo quale *“responsabile dell'abuso”*, non ha contestato di aver realizzato la costruzione, limitandosi a difenderne la legittimità per l'asserita sua riconducibilità al progetto -già autorizzato- di riqualificazione energetica della propria struttura produttiva in sito (piano descritto dall'allegato *“tavola n. 5”* di cui alla Scia n. -OMISSIS- in termini di *“ampiamento e riqualificazione energetica per una decarbonizzazione aziendale innalzando il livello di tutela ambientale nei dettami dell'economia circolare”*).

A tale riguardo, già con le osservazioni rese dal direttore dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale si è affermato: *«in riferimento alla vostra comunicazione del -OMISSIS- avente per oggetto la ricerca di atti autorizzativi del muretto di recinzione tra il confine delle particelle catastali n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del foglio di mappa -OMISSIS- si specifica che nella planimetria della SCIA n. -OMISSIS-, la recinzione è indicata come recinzione dell'intero lotto di proprietà e pertanto comprende anche la parte oggetto della presente. Si precisa inoltre che la Scia presentata il 06-04-2021 oltre a indicare di nuovo la presenza della recinzione per l'intero lotto di proprietà indica anche la nuova posizione dell'ingresso principale che mostra inequivocabilmente l'inizio e la posizione del muretto, e che la tipologia è la stessa riscontrabile nelle sezioni del P.A.C. n9 del 04-07-2018, non essendo mai stata comunicata alcuna variazione in proposito e che era esattamente la tipologia esistente»*.

3. L'Ufficio Tecnico Comunale, col provvedimento oggetto d'impugnativa, senza prendere posizione sulla disputa circa la collocazione esatta del muro in cemento armato rispetto alla linea di confine tra i due fondi vicini, ha ordinato l'abbattimento di cui si tratta:

- al legale rappresentante *pro tempore* della -OMISSIS-, quale proprietaria del suolo individuato al Catasto dalla particella n. -OMISSIS- del foglio di mappa n. -OMISSIS-;

- al sig. -OMISSIS- in qualità di proprietario del suolo individuato al Catasto dalla particella n. -OMISSIS- del foglio di mappa n. -OMISSIS-.

4. Avverso tale ordinanza di demolizione la soc. -OMISSIS- articolava i seguenti motivi di ricorso:

I. *“ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI -SVIAMENTO DI POTERE”*;

II. *“ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.P.R. N 380/2001 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA', CORRETTEZZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.”*;

III. *“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 37 DEL D.P.R. N. 380/2001 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E ADEGUATEZZA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO DEL PRIVATO CITTADINO”*.

IV. *“ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI, CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 NONIES DELLA L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EX ART. 97 COST. - SVIAMENTO DI POTERE”*.

In sintesi, con tali censure venivano dedotti:

i) lo sviamento del potere esercitato dall'Amministrazione al fine, in realtà, di dirimere una controversia civilistica di confine, rispetto alla realizzazione di un'opera che sarebbe inoltre stata già assentita dagli atti abilitativi in possesso dell'azienda;

ii) la sottoposizione a demolizione di un'opera, al più, sanzionabile ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto soggetta, per la sua modestia, al regime della SCIA, e non già alla disciplina del permesso di costruire;

iii) l'illegittimità dell'esercizio di un sostanziale potere di autotutela.

5. L'Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha difeso la legittimità del provvedimento. Si è altresì costituito, eccependo l'infondatezza del ricorso, il controinteressato -OMISSIS- (autore anche di separato ricorso avverso lo stesso provvedimento), allegando il proprio interesse alla conservazione dell'ordinanza comunale limitatamente alla parte in cui ordinava alla responsabile dell'abuso l'abbattimento del muro.

6. L'istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento, respinta dall'ordinanza cautelare -OMISSIS- del 2022 di questo Tribunale, veniva successivamente accolta in sede di appello cautelare dall'ordinanza del Consiglio di Stato -OMISSIS- del 2022.

7. Nel prosieguo del giudizio le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.

Precisate conclusivamente le proprie posizioni, all'udienza pubblica del 11.10.2023, dopo ampia discussione, la causa è stata rimessa in decisione.

8. Il ricorso è infondato.

9. Avviandone l'esame a partire dal primo mezzo di gravame, se ne riscontra l'infondatezza sia nella parte volta a censurare lo sviamento del potere esercitato, sia nella parte in cui si sostiene che la costruzione del muro sarebbe avvenuta in forza di idonei titoli abilitativi.

9.1. Sotto il primo profilo, il primo mezzo può essere respinto unitamente al secondo motivo di impugnazione, che pure indugia sulla disputa in merito all'apposizione dei confini tra i due fondi vicini nel tentativo di argomentare la contraddittorietà dell'istruttoria comunale.

Entrambe le censure sono infondate, non ravvisandosi nel caso di specie il lamentato sviamento di potere.

Il provvedimento, a ben vedere, non ha preso posizione sulla questione della collocazione del muro nella proprietà dell'uno o dell'altro vicino, non intervenendo quindi affatto nella disputa civilistica tra loro esistente.

Dagli atti, invero, emerge come l'Amministrazione si sia limitata a mettere a verbale le osservazioni rese in sede di sopralluogo dagli interessati circa l'ubicazione del confine tra loro, attendendo poi invano eventuali chiarimenti successivi sul punto.

L'Amministrazione, interessata all'individuazione, oltre che del responsabile dell'abuso edilizio, anche del proprietario dell'area, ha difatti inizialmente inteso attendere i chiarimenti promessi dai litiganti. Non essendo, tuttavia, pervenute informazioni atte a fare compiuta chiarezza sul punto, il Comune si è attivato poi per la repressione dell'abuso prescindendo dall'attribuzione della titolarità sull'esatta porzione di suolo occupata dall'edificazione. Il suo provvedimento, invero, unicamente diretto alla rimozione dell'opera abusiva, non prende posizione sull'esatto confine tra i due fondi, bensì si indirizza:

- quale responsabile dell'abuso, alla sola soc. -OMISSIS-;

- quale soggetto proprietario dell'area, a entrambi i vicini quali destinatari ulteriori dell'ordinanza: circostanza, questa, che denota appunto la sua volontà di non interferire nella disputa civilistica tra loro, lasciandola impregiudicata.

Per quanto osservato risulta inconsistente anche la lamentata violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 380 del 2001.

D'altro canto, da una così non meglio specificata censura (legata alla titolarità del diritto di proprietà sul fondo cui l'opera accede) non potrebbe comunque sortire un effetto in grado di inficiare la legittimità dell'ordinanza, che troverebbe comunque ragione sufficiente nella riscontrata assenza di titoli edilizi.

Alla luce di queste osservazioni risultano pertanto infondati sia il primo, *in parte qua*, che il secondo motivo di impugnazione.

9.2. Il primo motivo contiene inoltre anche una rivendicazione, da parte della ricorrente, del possesso dei necessari titoli edilizi: il muro non sarebbe stato quindi abusivo, poiché, in tesi, assentito con il permesso di costruire n. -OMISSIS-, e comunque con la S.C.I.A. n. -OMISSIS-.

Il motivo è infondato anche per questa parte, non essendo stata fornita alcuna prova a supporto di simili conclusioni.

L'esame di merito della causa conferma, infatti, che la rivendicazione da parte della ricorrente del possesso dei titoli edilizi occorrenti a legittimare il muro è rimasta sfornita di riscontro probatorio, visto che né il permesso di costruire n. -OMISSIS-, né la S.C.I.A. n. -OMISSIS-, contemplavano specificamente la realizzazione del muro in questione: sicché non risulta assolto l'onere probatorio circa la non abusività dell'opera realizzata (oltretutto ricadente in area soggetta a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004).

L'ordinanza cautelare -OMISSIS- del 2022 del Consiglio di Stato, in sede di riforma della pronuncia cautelare di questo Tribunale, ha opportunamente ricordato l'orientamento giurisprudenziale (menzionato peraltro anche dall'ordinanza di prime cure) per cui “... *il titolo edilizio scaturisce dalla compresenza tanto della descrizione letterale dell'opera, contenuta nel testo della concessione o della relazione tecnica ad essa allegata, quanto della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle tavole progettuali (Consiglio di Stato sez. VI, 07/06/2021, n.4307) e solo in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale occorre dare prevalenza alla prima*”.

L'odierno giudizio, in proposito, non può che arrestarsi al riscontro della mancata prova della riconducibilità dell'opera contestata ai titoli edilizi di cui al permesso di costruire n. -OMISSIS-, ed alla SCIA n. -OMISSIS-. È sostanzialmente incontestato, infatti, il punto che il muro di cui si tratta non trovi menzione nella descrizione letterale delle opere assentite dai suddetti titoli; ma il muro non risulta emergere nemmeno da una rappresentazione grafica ricavabile dalle tavole progettuali.

La ricorrente, pur volendo dimostrare la riconducibilità dell'opera agli atti abilitativi richiamati, non ha depositato la completa documentazione delle relative pratiche edilizie, mancando di versare agli atti del giudizio le relazioni tecniche e gli elaborati grafici nella loro interezza.

Essa si è limitata a produrre solo degli stralci delle pratiche, ossia la tavola 5 allegata alla SCIA e alcuni disegni (complessivamente tre) riprodotti nello stesso corpo del ricorso, nessuno dei quali fornisce però un sufficiente principio di prova.

In particolare, la mera riga nera di contorno del perimetro del lotto visibile in uno dei disegni, anche per il fatto di essere priva di qualunque indicazione e specificazioni dimensionali, non può certo valere a far ritenere inserito nel progetto anche il muro in cemento armato.

Allo scopo della ricorrente non è conducente neppure lo stralcio riportato alla pag. 6 del ricorso (denominato tavola n.8), il quale riporta una sezione avente una sagoma non solo non riconducibile al muro di cui si discute (non corrispondente alla struttura cd. ad “L”), ma posta anche in un punto diverso del lotto (in tale prossimità all'edificio, da far escludere che si tratti dell'opera realizzata sul lontano confine).

Sono rimaste quindi totalmente indimostrate le osservazioni rese all'Amministrazione dal direttore dei lavori con la nota del 5.8.2021, con le quali si adduceva: “*nella planimetria della SCIA n. -OMISSIS-, la recinzione è indicata come recinzione dell'intero lotto di proprietà e pertanto comprende anche la parte oggetto della presente. Si precisa inoltre che la Scia presentata il -OMISSIS- oltre a indicare di nuovo la presenza della recinzione per l'intero lotto di proprietà (...)*”. Per completezza di disamina, si aggiunge che ad un tale generico “recingere” non potrebbe, comunque, essere ricondotta l'edificazione di un muro in cemento armato con radicamento al suolo su base cd. ad “L”, esteso per una lunghezza di 75m..

Senza dire, infine, che, anche a voler ipotizzare, per un attimo, che il muro in discussione fosse contemplato nelle tavole progettuali, resterebbe comunque il fatto che tale opera non trova riscontro nella descrizione letterale delle opere assentite dai suddetti titoli, e, inoltre, la circostanza che, giusta l'indirizzo giurisprudenziale ricordato dal Giudice d'appello, la relativa ipotetica discordanza

dovrebbe essere risolta nel senso della prevalenza di “quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda” del privato.

In conclusione il motivo è infondato, non essendo la costruzione oggetto dell'ingiunzione demolitoria riconducibile ad alcuno dei titoli edilizi vantati dalla ricorrente.

10. Una volta esclusa la sussistenza di titoli abilitativi, va scrutinato il subordinato terzo mezzo di impugnazione, con il quale si è dedotta l'illegittimità del provvedimento comunale per aver sanzionato l'opera abusiva con l'ingiunzione demolitoria, invece che con la semplice sanzione pecuniaria di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001.

La ricorrente assume qui che la propria costruzione *sine titulo* doveva ritenersi sottoposta al regime della SCIA e non già a quello del permesso di costruire.

Anche siffatto motivo è però infondato, dovendosi escludere l'applicabilità della disciplina di cui al citato art. 37 a un muro, di quelle dimensioni e consistenza, realizzato *sine titulo* su un'area sottoposta a vincoli paesaggistici.

10.1. La censura in esame richiederebbe di stabilire se l'intervento edilizio rientrasse fra quelli di nuova costruzione (di cui agli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del D.P.R. n. 380 del 2001) per i quali è richiesto il rilascio del permesso di costruire, oppure fra quelli realizzabili tramite segnalazione certificata di inizio attività (ex artt. 22 del D.P.R. n. 380 del 2001 e 19 della legge n. 241 del 1990).

Il Testo unico dell'edilizia non riconduce espressamente il “muro di cinta” nel novero degli interventi di nuova costruzione per i quali sia prescritto il permesso di costruire (articoli 3, comma 1, lettera e), e 10 del medesimo testo legislativo), ma neppure lo colloca tra quelli soggetti a SCIA.

A questo riguardo l'orientamento prevalente del Consiglio di Stato, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, è nel senso che, più che all'astratto *genus* o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi), occorre far riferimento all'impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che l'intervento edilizio deve qualificarsi quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) quante volte abbia l'effettiva idoneità a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie (ex multis Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 3408 del 4 luglio 2014).

10.2. L'edificazione in discussione è stata però realizzata in area destinata, sì, ad insediamenti per attività artigianali, commerciali e piccole industrie, ma su un terreno concretamente sottoposto a vincoli ex D.Lgs. n. 42 del 2004.

Quanto alla consistenza strutturale quantitativa e qualitativa del muro abusivo (la cui estraneità al contesto paesaggistico di riferimento è ben illustrata dalle immagini fotografiche allegate agli atti), si tratta di una costruzione in cemento armato, dell'altezza di 90cm e larghezza di 40cm, il quale -ben visibile da entrambi i lati- si staglia fuori dal piano di campagna per tutta la lunghezza di 75 metri, radicandosi a terra con una base cd. a “L”.

10.3. Tanto premesso, la presenza di vincoli ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, apposti dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 18 luglio 1994 di “dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero agro del comune di -OMISSIS-”, comprova la non applicabilità al caso di specie della regola di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Occorre subito precisare, a questo proposito, che le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in favore della -OMISSIS- hanno riguardato progetti che -come è sopra già emerso- non contemplavano l'opera abusiva *de qua*. Sicché nemmeno la nota del 24.6.2021 dell'Ufficio regionale competente può essere assunta a prova del fatto che le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in favore della ricorrente avessero assentito specificamente la realizzazione del muro.

Ciò posto, al caso di specie risultano dunque applicabili i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale, ove un abuso ricada in area vincolata, la sanzione demolitoria si rende necessaria anche in presenza di opere potenzialmente assentibili, di per se stesse, con SCIA.

Particolarmente pertinente risultano le indicazioni fornite dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6657 del 7.7.2023, secondo cui: «La Sezione ha già avuto modo di affermare che “le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere

delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima dell'imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria)" (Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2022, n. 9986). Con specifico riferimento ai muri di cinta aventi funzione tanto di recinzione quanto di contenimento, la Sezione ha già precisato che "la realizzazione di muri di cinta e/o contenimento di ragguardevoli dimensioni è soggetta al rilascio del permesso di costruire, inverandosi la nozione di nuova costruzione quante volte l'intervento edilizio produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2020, n. 2050; Cons. Stato, Sez. II, 9 gennaio 2020, n. 212; Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169)" (Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2021, n. 3005). Nella medesima occasione è stato, altresì, affermato che "il muro di cinta e/o di contenimento è struttura che - differenziandosi dalla semplice recinzione, la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà - non ha natura pertinenziale, trattandosi invece di opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assoluta (v. Cons. Stato, Sez. VI, n. 4169/2018, cit.)".

La evidenziata consistenza del muro di cinta esclude la riconducibilità del manufatto alle c.d. opere minori realizzabili in difetto di permesso di costruire.».

Nello stesso senso vale altresì richiamare la giurisprudenza di primo grado (T.A.R. Campania, sez. VIII, sentenza n. 7872 del 7.12.2021) secondo cui: «Né fondatamente parte ricorrente può dolersi della mancata irrogazione di una diversa sanzione "conservativa", alla luce dell'orientamento consolidato secondo cui: "Ove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA, l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 03/08/2020, n. 3455). Ed invero, "L'art. 27, d.P.R. n. 380/2001 non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice DIA in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico." (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 07/06/2018, n. 3774; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12/06/2018, n. 6567). "Infatti, per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata (DIA o permesso di costruire); ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 04/10/2019, n. 4757. ».

Alla stregua di queste convergenti indicazioni giurisprudenziali deve dunque concludersi che il muro abusivo oggetto di giudizio non è riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001, con la conseguenza che anche il terzo mezzo di gravame risulta infondato.

11. Da quanto sopra osservato discende, infine, l'infondatezza pure del quarto ed ultimo motivo di ricorso, non cogliendo nel segno la censura dell'illegittimo esercizio di poteri di autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990. L'atto impugnato era un'ordinanza volta alla repressione di un abuso edilizio, e non certo un atto di ritiro di un titolo precedentemente rilasciato.

12. Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso va pertanto respinto.

13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte soccombente alle spese di giudizio, quantificando le stesse in favore dell'Amministrazione e del controinteressato nella misura di € 1.500,00 per ciascun avente diritto, oltre agli accessori previsti come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Roberto Ferrari, Referendario

Luigi Lalla, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luigi Lalla

IL PRESIDENTE

Nicola Gaviano

IL SEGRETARIO